

Art. 39.

Il giudizio della Commissione provinciale gli Uffici del lavoro agrario, anzichè circondariali potranno essere mandamentali.

La costituzione degli Uffici mandamentali può essere chiesta dai municipi, comizi agrari, associazioni di proprietari o contadini.

Art. 40.

Quando non sia possibile ed opportuno costituire collegi di probiviri nei singoli circondari o mandamenti la Commissione provinciale, sentito il parere degli Uffici del lavoro locali potrà istituire nel capoluogo un collegio di probiviri di competenza generica.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 41.

La Commissione provinciale e gli Uffici del lavoro agricolo vengono costituiti per decreto prefettizio.

Sono sottoposti alla sorveglianza del Ministero d'agricoltura, specialmente a mezzo dell'Ufficio centrale e del Consiglio superiore del lavoro.

L'Ufficio superiore del lavoro deciderà sui ricorsi contro la legalità degli atti della Commissione provinciale.

Art. 42.

I presidenti degli Uffici del lavoro per le comunicazioni alle parti potranno richiedere l'opera dei messi comunali e degli ufficiali giudiziari.

Art. 43.

Ogni atto degli Uffici del lavoro, dei Comitati di conciliazione e dei collegi arbitrari è esente da diritti di bollo, di registrazione e di cancelleria.

I compensi ai notai e segretari comunali per le prestazioni previste dagli articoli 7, 10 e 29 saranno stabilite per regolamento.

Le prestazioni dei notai, dei segretari, dei messi comunali e degli ufficiali giudiziari sono obbligatorie.

Chiunque, tenuto all'osservanza delle opposizioni contenute nella presente legge, vi contravviene, è punito quando non vi siano disposizioni speciali, con ammenda estensibile a lire 500.

Art. 44.

Nel bilancio del Ministero d'agricoltura per l'esercizio del 1909-10, sarà stanziato un fondo di lire 50,000 per sopperire alle spese, agli istituti creati dalla presente legge, in quanto non siano sufficienti le somme dovute dalle parti soccombenti.

Art. 45.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, se e quando lo creda opportuno e sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato, regolamenti e norme per l'esecuzione della presente legge.

Però l'esecuzione della presente legge non può in alcun caso essere ritardata.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Leali al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quando presenterà il disegno di legge definitivo sopra gli usi civici ».

Non essendo presente l'onorevole Leali, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Beltrami al ministro dell'interno, « sulla condotta tenuta dal Governo nel collegio di Pallanza in genere ed in ispecie sul trasloco del sottoprefetto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Poichè questa interrogazione si riferisce all'azione del Governo nelle elezioni, chiedo che, in conformità di quanto la Camera ha deliberato, il suo svolgimento sia fatto insieme con quello delle altre interrogazioni, che si riferiscono allo stesso argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami, l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno chiede che lo svolgimento della sua interrogazione sia fatto insieme con le altre, che si riferiscono allo stesso argomento, iscritte a pagina 21 dell'ordine del giorno. Ciò giusta la deliberazione analoga della Camera.

BELTRAMI. A me preme dichiarare questo...

PRESIDENTE. Veda però che ella non può entrare nel merito dell'interrogazione.